

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 3 giugno 2021, n. 880

**D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n. 1773/2018. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell’Ente denominato “Sezione AIL di Bari Organizzazione di Volontariato”, con sede in Bari (Ba).**

#### IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i. di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”;
- Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’ ”, comprensivo dei relativi allegati;
- Considerato che il DPGR su citato prevede che “a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A-bis” e che, come risulta da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO\_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in data 06/05/2021;
- Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
- Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
- Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio 2019 presso la medesima Sezione;”
- Richiamata la D.G.R n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
- Richiamato l’A.D. n. 11 del 23 marzo 2021 di conferimento incarico di direzione del Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l’innovazione sociale alla dott.ssa Silvia Visciano;
- Richiamata la D.G.R n. 674 del 26 aprile 2021 con cui sono stati prorogati al 30 giugno 2021 gli incarichi di

direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale, ancorché conferiti ad interim, e quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione medesima;

- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs. n.82/2005, come modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017 n.217;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazioni Sociale, nelle persone del dott. Egizzi Filippo e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, emerge quanto segue.

#### **Premesso che:**

- l'art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;
- il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera 1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i “Riforma delle II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e del relativo regolamento di attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008;
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1773 del 11.10.2018, ha dettato norme di adeguamento della direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l'altro richiedeva l'immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l'avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.

#### **Considerato che:**

- Il procedimento amministrativo di iscrizione è stato avviato su istanza del rappresentante legale dell'Ente denominato “**Sezione AIL di Bari Organizzazione di Volontariato.**”, con sede in Bari (Ba), e trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione, il 24.03.2021, con prot. n.: r\_puglia/AOO\_146/PROT/24/03/2021/0003669, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, mediante iscrizione dell'Ente nel registro delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e nel territorio della Regione Puglia;
- La “Sezione AIL di Bari Organizzazione di Volontariato”, costituitasi con atto notarile, e ivi allegato statuto composto da 32 articoli, il 9 settembre 2020, repertorio n. 16511 e raccolta 10001 , registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari il 30 settembre 2020 al n. 34469/1T, a rogito della dott. Domenico Guaccero, Notaio in Bitritto (Ba), iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari.
- L'istanza di iscrizione ha altresì i requisiti di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 6/2001;
- Dall'analisi della documentazione finanziario-contabile dell'Ente, emerge un patrimonio, costituito da denaro, che ammonta a **€ 52.293,57** come risultante dalla documentazione contabile, che in seguito a

valutazione effettuata dalla Sezione, in considerazione degli scopi statutari e della necessaria garanzia dei terzi, si ritiene congruo e sufficiente a costituire il fondo di dotazione permanente.

**RITENUTO CHE**, a conclusione dell'istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, di accogliere e concedere il nulla osta all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente denominato "**Sezione AIL di Bari Organizzazione di Volontariato**", con sede in Bari (Ba) al viale Pasteur 16/C, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell'atto costitutivo con allegato statuto.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001**

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE**  
**Inclusione Sociale Attiva e Innovazione**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;  
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;  
ritenuto di dover provvedere in merito

**D E T E R M I N A**

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di concedere il "nulla osta" al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, ex D.P.R. n. 361/2000, dell'Ente denominato "**Sezione AIL di Bari Organizzazione di Volontariato**", con sede in Bari, al viale Pasteur 16/C, costituito per atto pubblico in data 9 settembre 2020, repertorio n. 16511 e raccolta 10001, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari il 30 settembre 2020 al n. 34469/1T, a rogito del dott. Domenico Guaccero, Notaio in Bitritto (Ba), iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, e di approvare lo statuto dell'Ente, composto da 32 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con lettera B.
3. Di stabilire che il Fondo di dotazione della "**Sezione AIL di Bari Organizzazione di Volontariato**", così come risultante da Relazione di stima giurata, ammonta a **€ 623.430,00**.

4. Di disporre l'obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
5. Di stabilire che il provvedimento viene redatto in forma "integrale" e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
6. Di disporre che copia conforme del presente atto venga inviato al rappresentante legale dell'Associazione.
7. Di stabilire che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
8. Di stabilire che gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusionione Sociale Attiva.
9. Di disporre che il presente provvedimento:
  - a) sarà pubblicato all'albo telematico della regione
  - b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
  - c) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - d) sarà trasmesso in copia per estratto all'Assessore al Welfare;
  - e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale";
  - f) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - g) composto da n. 27 (ventisette) facciate, compresi degli allegati, atto costitutivo, e statuto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell'atto notarile si intendono acquisiti agli atti d'ufficio.

IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE  
Inclusionione Sociale Attiva e Innovazione  
*Dott. Antonio Mario Lerario*

Repertorio n. 16511

Raccolta n. 10001

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventini il giorno nove del mese di settembre  
9-9-2020

in Bari al viale Pasteur n.16/C, presso associazione "AIL BariODV", alle ore nove e minuti venti

Innanzi a me dottor Domenico GUACCERO, notaio in Bitritto, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari,

è presente:

- SPECCHIA Maria Antonietta,

, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della associazione "**SEZIONE AIL DI BARI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**" in sigla "**AIL BariODV**" con sede in Bari alla via Bengasi n.36, ove domicilia per la carica, codice fiscale: 93039180729, iscritta nel Registro Generale delle organizzazioni di volontariato al n.291.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale della assemblea straordinaria della predetta associazione, convocata in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- modifiche nuovo statuto "AIL BariODV"

Ed invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima e le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art.13 dello Statuto la comparente signora Specchia Maria Antonietta la quale constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art.15 dello Statuto della associazione ed è in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione fissata presso questo stesso luogo il giorno 8 settembre 2020

- che sono presenti in Assemblea, in proprio o per delega previa verifica di regolarità da parte del Presidente, numero 43 associati su un totale di numero 57 associati aventi diritti di voto, il tutto come risulta da elenco soci che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**" per formarne parte integrante e sostanziale, indicando con la lettera P accanto al nominativo il socio presente e con la lettera D accanto al nominativo il socio presente per delega

- che è presente l'organo Amministrativo nella persona di essa comparente nella qualità di Presidente e CARELLA ANGELA quale VICE PRESIDENTE e SCIVITTARO ANNA, ZERLOTIN MIRANDA, MARTINELLI ARCANGELA, quali consiglieri

**NOTAIO  
DOMENICO GUACCERO**



REGISTRATO  
PRESSO  
AGENZIA DELLE  
ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE  
DI BARI  
in data

30/09/2020

al n. 34469 / 1T

ESATTI EURO

245,00

- che per l'organo di Controllo è presente il dottor TARANTINI MARIO quale Revisore Unico

- che, pertanto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto indicato all'ordine del giorno, essendo rappresentato in assemblea il quorum costitutivo previsto dall'Art. 16 dello statuto che richiama espressamente l'Art. 21 Cod. Civ.

Prende la parola il Presidente il quale, passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno in sede straordinaria, espone all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto alle linee guida della associazione AIL nazionale, illustrando pertanto le modifiche che verranno apportate al medesimo e precisamente eliminare all'art.1 il refuso dell'art.24 con l'esatto articolo 33 che diventerà art.31 a seguito della eliminazione di due articoli in seguito indicati, alla eliminazione nel titolo dell'art.9 della parola "soci", alla eliminazione all'art.11 degli organi "Revisore dei Conti" e del "Comitato Scientifico", con contestuale soppressione dell'art.24 che disciplina il funzionamento del Revisore Legale dei Conti e dell'art.26 che disciplina il funzionamento del Comitato scientifico, con necessaria eliminazione all'art.15 della convocazione effettuata al Presidente del Comitato Scientifico ed infine riformulazione degli articoli dello statuto che da un totale di 34 diventano in totale 32 (trentadue) articoli

Dopo breve discussione, l'assemblea con voto espresso peralzata di mano, all'unanimità dei presenti e con il quorum deliberativo previsto dall'art. 16 dello statuto

delibera

- di approvare le modifiche allo Statuto e precisamente eliminare all'art.1 il refuso dell'art.24 con l'esatto articolo 33 che diviene art.31 a seguito della eliminazione di due articoli in seguito indicati, di eliminare nel titolo dell'art.9 della parola "soci", di eliminare dall'art.11 gli organi "Revisore dei Conti" e del "Comitato Scientifico", con contestuale soppressione dell'art.24 che disciplina il funzionamento del Revisore Legale dei Conti e dell'art.26 che disciplina il funzionamento del Comitato scientifico, con necessaria eliminazione all'art.15 della convocazione effettuata al Presidente del Comitato Scientifico ed infine riformulazione degli articoli dello statuto che da un totale di 34 diventano in totale 32 (trentadue) articoli

- di approvare il nuovo **statuto** della associazione "**SEZIONE AIL DI BARI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**" in sigla "**AIL BariODV**" che, formato da 32 (trentadue) articoli, al presente atto si allega sotto la lettera "**B**" per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore dieci e minuti quaranta

Le spese del presente atto cedono come per legge

La comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta e piena conoscenza

Richiesto  
io notaio ho ricevuto e fatto questo atto da me diretto dall'inizio alla fine

Dell'atto stesso ho dato lettura alla comparente la quale a mia interpellanza dichiara essere lo scritto conforme alla sua volontà e lo approva e sottoscrive a norma di legge con me Notaio alle ore dieci e minuti quaranta

Consta di due fogli ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamente su cinque facciate e fin qui sulla sesta

Firmato: Maria Antonietta Specchia - notaio Domenico Guaccero  
(segue sigillo)

Allegato "B" al n. 10001 di Racc.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"Sezione AIL di Bari -Organizzazione di Volontariato"**

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE**

**Art. 1.**

**Denominazione, sede e durata**

L'Associazione è costituita il 23 Febbraio 1990, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile con atto del notaio dott.ssa Assunta Larocca repertorio n. 8538 a denominazione "Sezione AIL di BariOrganizzazione di Volontariato", in breve "AIL BariODV", in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", nonché del logo dell'AIL Nazionale.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

La sede legale è stabilita in Bari.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Bari ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art.31

L'associazione "Ail Bari - OdV" si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

**Art. 2**

**Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma - AIL Nazionale**

La Sezione AIL di Bari ODVaderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La Sezione AIL di Bari ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di



quanto stabilito dal presente statuto.

Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL di Bari ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

**SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'**

**Art. 3**

**Scopi e finalità dell'Associazione**

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

**Art.4**

**Attività**

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e

gratuite.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà in via esemplificativa e non esaustiva:

- Ospitare gratuitamente i pazienti non residenti che devono affrontare lunghi periodi di cura, assistiti dai propri familiari presso la Casa AIL ;
- Sostenere la formazione e l'aggiornamento di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio attraverso l'erogazione di borse di studio e prestazioni professionali;
- Promuovere seminari specifici per i pazienti per garantire loro un confronto diretto con gli specialisti del settore e informazioni sempre aggiornate sulla loro malattia;
- Collaborare a sostenere le spese per assicurare il funzionamento del Centro di Ematologia con Trapianto dell'AOU Policlinico di Bari;
- Aiutare i pazienti e i loro familiari offrendo servizi per affrontare al meglio il percorso di malattia.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### **SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA**

##### **Art. 5**

##### **Soci**

L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a venti persone fisiche.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **Art. 6**

##### **Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle libere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7**

##### **Perdita della qualifica di Socio**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

1. recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
2. esclusione: perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. L'esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova

dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per:

a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;

b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno due anni e decorsi quindici giorni dal ricevimento dell'invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione;

3. causa di morte.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 8**

##### **Volontari**

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile

verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

**Art. 9**

**sostenitori**

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

**Art. 10**

**Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

**ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI**

**Art. 11**

**Organi ed altre funzioni**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

**Art. 12**

**Gratuità degli organi e delle cariche sociali - conflitto di interessi**

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale.

**ASSEMBLEA DEI SOCI****ART. 13****Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per due anni.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

**ART. 14****Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci;
- g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;
- h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;

b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;

d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 15**

##### **Convocazione dell'Assemblea**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o telefax o email, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 Aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;

b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;

c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

**Art. 16****Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

- a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;
- b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
- c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI****Art. 17****Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea, tra i propri soci.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non



partecipano a tre riunioni consecutive.

Il consiglio dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art 18**

##### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca, Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
- b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;
- c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- e) stabilisce la quota associativa annuale;
- f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
- g) istituisce eventuali delegazioni;
- h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;

j) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Puglia alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

#### **Art. 19**

##### **Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

#### **Art. 20**

##### **Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### **Art 21**

##### **Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli resta in carica per cinque annie comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).

#### **Art. 22**

##### **Il Segretario**

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Il Segretario può essere scelto tra i soci o essere soggetto esterno all'associazione.

##### **ORGANO DI CONTROLLO, REVISORE CONTABILE, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE**

#### **Art. 23**

##### **Organo di Controllo**

L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori lega-

li. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

I membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL e all'interno dell'AIL Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti d'interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituiti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;

d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;

f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

#### **Art. 24**

##### **Tesoriere**

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere può essere scelto tra i soci o essere soggetto esterno all'associazione.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;

- b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

**RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO**

**Art. 25**

**Risorse e strumenti**

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

- a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
- c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL di BariODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

**Art. 26**

**Entrate e Patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte del-

lo Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;

e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;

f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- e) Fondo di dotazione.

Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglimento, RINVIO**

##### **Art. 27**

##### **Esercizio sociale e Bilanci**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AIL Nazionale entro il 31 Maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet della Sezione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

##### **Art. 28**

##### **Libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

**Art.29**

**Pubblicità e trasparenza**

Il Consiglio di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

**Art. 30**

**Bilancio sociale e informativa sociale**

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

**Art. 31**

**Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

- a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 1121 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 32****Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Firmato: Maria Antonietta Specchia - notaio Domenico Guaccero  
(segue sigillo)



